

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
dpit@postacert.istruzione.it
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it
drlo@postacert.istruzione.it
uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it

nonché a tutte le Amministrazioni di cui sopra
c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia,1
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
AVVISO RELATIVO ALL' INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO
PROPOSTO INNANZI AL TAR MILANO, SEZIONE V[^], ED ISCRITTO AL N.
3412/2024 REGISTRO RICORSI,
DISPOSTA CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 48 DEL 14-1-2025

Il sottoscritto avv. Salvatore Molè (c.f. ***, salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), quale difensore **BUGLIONE MARIKA *****,

AVVISA CHE

il TAR MILANO, sezione V[^], con Ordinanza Collegiale del 14-1-2025 n. 48 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024 ha disposto la notifica per pubblici proclami, “*entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria*”, mediante “*pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni*”:

- a) **Autorità Giudiziaria:** TAR MILANO, sezione V[^];
- b) **Numero di registro generale del procedimento:** RG n. 3412/2024;
- c) **Nominativo ricorrente:** BUGLIONE MARIKA ***;
- d) **Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Milano, con domicilio presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Sottocommissione Giudicatrice n. 2 Concorso di Cui al Dm 6.1.2.2023, n. 2575 Classe A050

e) Provvedimenti impugnati:

- Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente per l'omessa valutazione della “prova pratica” laddove è stato ritenuto violato il principio dell'anonimato “non avendo sigillato la busta piccola” contenente i dati anagrafici;

- del successivo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3644 del 2-12-2024 con cui è stata rettificata la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 3610 del 27-11-2024;

- verbali della seconda Sottocommissione nn. 70 del 19-9-2024 e 78 del 26-9-2024, conosciuti in data 7-10-2024, a seguito di accesso agli atti del 2-10-2024, con cui la seconda sottocommissione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della ricorrente nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, laddove è stato ritenuto violato il principio dell'anonimato in quanto “Il candidato ha sostenuto la prova [pratica] ma non ha garantito l'anonimato non avendo sigillato la busta piccola contenente dati, nome, cognome, c.f.. Prova annullata per evidenti segni di riconoscimento”;

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse vantato dalla ricorrente, dei provvedimenti n. 3655 del 2-12-2024, n. 66157 del 5-12-2024 e n. 66204 del 5-12-2024 che hanno disposto l'individuazione su provincia e su sede dei vincitori;

- nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell'annullamento della prova della prova pratica della ricorrente, il provvedimento mai comunicato di esclusione dalla procedura, e di ogni eventuale atto, non noto, con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica.

f) Indicazione di ciascun controinteressato: tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610 del 27-11-2024 e successivamente

rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3644 del 2-12-2024;

g) **Sintesi del ricorso introduttivo:** La ricorrente ha partecipato, per l'ambito regionale della Lombardia, al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito su base regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 59, co. 11, d.l. 73/2021 e al d.m. 205/2023, per la classe di concorso A-050 (scienze naturali, chimiche e biologiche).

Alla ricorrente non è stata valutata la prova pratica, con conseguente arresto, per la ricorrente, della procedura concorsuale.

La commissione di concorso ha ritenuto di non valutare la prova pratica della ricorrente in quanto nella busta "grande" contenente la relazione sull'esperienza di laboratorio, veniva rinvenuta, aperta, la busta "piccola" contenente la scheda anagrafica, ritenendosi pertanto violato il principio dell'anonimato.

La prova veniva dunque annullata *"per evidenti segni di riconoscimento"*.

Con il primo motivo di ricorso è stata eccepita la *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.p.r. 487/1994. Eccesso di potere per travisamento del presupposto. Illogicità ed ingiustizia manifesta"*.

Invero, la Commissione è incorsa in un eclatante errore laddove, per pacifica giurisprudenza, il principio dell'anonimato non si estende anche alle prove "pratiche" (TAR Milano, V, 2605/2024; un caso analogo è stato deciso anche dal Consiglio di Stato, con il parere n. 1663/2021 del 26/10/2021).

In tale contesto si collocano gli arresti della prevalente giurisprudenza, che considerano non applicabile la regola dell'anonimato quando la prova pratica viene effettuata mediante la contestuale descrizione scritta delle operazioni di qualificazione e di interpretazione di un determinato caso concreto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 8 marzo 1994, n. 159), avuto primariamente riguardo al fatto che la prova pratica, di per sé, non è assoggettata al principio dell'anonimato (cfr. T.A.R. Veneto, ord. n. 14/2017), essendo destinata ad accertare empiricamente particolari competenze e non a dimostrare capacità di ricostruzione teorica come accade per le prove scritte (T.A.R. Campania - Napoli, n. 38/2016; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436/2017).

Con il secondo motivo di ricorso è stata eccepita la *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.p.r. 487/1994 sotto altro profilo concorrente. Eccesso di potere per travisamento del presupposto. illogicità ed ingiustizia manifesta"*.

La circostanza che la busta anagrafica sia risultata inserita aperta nella busta relativa alla relazione della prova pratica di laboratorio (recante il n. 102 associato alla ricorrente), ha indotto la Commissione ad annullare la prova del ricorrente, senza ulteriore motivazione. La sanzione è stata applicata perché tale circostanza è stata inopinatamente ritenuta alla stregua di un segno di riconoscimento idoneo a violare la regola dell'anonimato che governa le procedure concorsuali. Tuttavia, anche in tal caso, occorre richiamare il principio giurisprudenziale ormai pacifico, secondo cui nelle procedure concorsuali gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell'anonimato delle prove d'esame sono l'idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale; quanto al primo di essi, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato; quanto al secondo dei due elementi, invece, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (in termini, T.A.R. Palermo (Sicilia), sez. III, 24 maggio 2016, n. 1259; 23 marzo 2016, n. 773; T.A.R. Cagliari (Sardegna), sez. I, 15 febbraio 2016, n. 129; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137).

g) Testo integrale dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V[^] del 14-1-2025 n. 48 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024:

Pubblicato il 14/01/2025

**N. 00048/2025 REG.PROV.CAU.
N. 03412/2024 REG.RIC.**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

*sul ricorso numero di registro generale 3412 del 2024, proposto da
Marika Buglione, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;*

contro

*Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;*

nei confronti

Sara Pignatiello, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3610, del 27-11-2024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito di cui al D.M. 6-12-2023, n. 2575 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, per l'omessa valutazione della "prova pratica", laddove è stato ritenuto violato il principio dell'anonimato "non avendo sigillato la busta piccola" contenente i dati anagrafici;

- del successivo Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3644 del 2-12-2024 con cui è stata rettificata la graduatoria di cui al precedente Decreto n. 3610 del 27-11-2024;

- dei verbali della seconda Sottocommissione nn. 70 del 19-9-2024 e 78 del 26-9-2024, conosciuti in data 7-10-2024, a seguito di accesso agli atti del 2-10-2024, con cui la seconda sottocommissione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annullato la prova pratica della ricorrente nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, laddove è stato ritenuto violato il principio dell'anonimato;

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse vantato dalla ricorrente, dei provvedimenti n. 3655 del 2-12-2024, n. 66157 del 5-12-2024 e n. 66204 del 5-12-2024, che hanno disposto l'individuazione su provincia e su sede dei vincitori;

- nonché, di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, di conferma dell'annullamento della prova pratica della ricorrente, del provvedimento mai comunicato di esclusione dalla procedura e di ogni eventuale atto, non noto, con cui è stato stabilito di mantenere l'anonimato sulla relazione della prova pratica; e, per l'effetto, affinché sia disposta la correzione della prova pratica della ricorrente, con ogni conseguente adempimento concorsuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente si duole della mancata valutazione, da parte della competente Sottocommissione, della prova pratica da lei sostenuta nell'ambito della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;

- la motivazione della mancata valutazione si appunta sulla circostanza che la candidata non avrebbe «garantito l'anonimato non avendo sigillato la busta piccola contenente i dati, nome, cognome, cf» (così, il verbale n. 70, del 19/09/2024, depositato da parte ricorrente il 10/01/2024, sub 6-bis);

Considerato che, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza, anche della sezione (cfr., da ultimo, su analoga vicenda, le sentenze del TAR Lombardia, Milano, V, 10/10/2024, nn. 2608 e 2606): «(...) la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, è estensibile alle prove pratiche laddove le stesse consistano in toto nella redazione di un elaborato scritto e non anche nei casi in cui, pur contenendo qualche elemento scritto, si svolgano con modalità implicanti un contatto diretto e immediato del candidato o del contenuto della prova con la commissione, perché tale contatto rende inevitabile la previa identificazione dell'esaminando e materialmente impossibile il rispetto dell'anonimato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925; id., Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3323; id., Sez. VI, 23 dicembre 2020, n. 8271; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 2 maggio 2017, n. 436);

- nel caso di specie, l'allegato A al d.m. n. 205/2023 prevede, per la classe di concorso A-050, che «[l]a prova [pratica] consiste in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore»;

- la prova non si sostanzia, quindi, in una mera prova scritta, ma si sviluppa in due fasi, cioè l'esercitazione vera e propria e, all'esito di questa, la redazione di una "sintetica relazione" che ne costituisce il momento, per così dire, conclusivo e di sintesi, finalizzato alla valutazione (anche) della capacità del candidato di descrivere i criteri seguiti nelle fasi propedeutiche ed esecutive dell'esercitazione medesima (cfr., per un caso analogo, Cons. Stato, Sez. I, 26 ottobre 2021, parere n. 1663, reso in relazione ad una prova pratica della classe di concorso A-50, avente caratteristiche analoghe a quella per cui è causa, ove si legge come «una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua "portata generale e inderogabile" in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento "scritto", contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo di quella scritta. Comporterebbe, perciò, in definitiva, una configurazione della prova pratica che non corrisponde alla previsione del bando, con il risultato di rendere inutile lo svolgimento di tale prova, giacché l'obiettivo ... era l'accertamento delle "capacità tecnico-professionali" dei concorrenti, e non che questi dimostrassero di possedere conoscenze teoriche del caso esaminato»; nello stesso senso, cfr., da ultimo, TAR Sardegna, I, 21 marzo 2023, n. 210);

- in piena applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, condivise dal Collegio, si deve ritenere che la regola dell'anonimato non trovi applicazione in relazione alla sopra citata prova pratica; ...»;

Ritenuto che, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, la domanda cautelare appare assistita dal prescritto *fumus boni iuris*, in quanto l'applicazione della regola dell'anonimato sembrerebbe essere stata illegittimamente invocata nel caso di specie, in relazione alla prova pratica somministrata alla ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che il pregiudizio prospettato nel ricorso, consistente nella perdita definitiva della possibilità di immissione nel ruolo del personale docente, all'esito della procedura de qua, possa essere adeguatamente tutelato, ordinando all'amministrazione di rivalutare la posizione della ricorrente e, in caso di superamento della prova di cui è stata in precedenza omessa la valutazione, di inserirla con riserva nella pertinente graduatoria, ai fini dei successivi adempimenti conseguenti alla conclusione della procedura concorsuale;

Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzando la ricorrente, che ha presentato apposita istanza in tal senso, ad effettuare la notifica con pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm., procedendo:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

- il numero di registro generale del procedimento;

- gli estremi dei provvedimenti impugnati;

- l'amministrazione resistente;

- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di doglianza, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire la propria riservatezza;

- la precisazione che devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 e rettificata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024;

- il testo integrale della presente ordinanza;

- l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;

b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento sub. a), al deposito in giudizio della prova dell'intervenuta pubblicazione del predetto avviso;

Ritenuto di riservare al merito la definizione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta):

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito (U.S.R. della Lombardia) di rivalutare la posizione della ricorrente, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione ed entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

- ordina l'integrazione del contraddittorio a cura della ricorrente, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 28 aprile 2025.

Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Concetta Plantamura

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

AVVISA, ALTRESI', CHE

- 1) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito “entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno venti giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:
 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
 - il numero di registro generale del procedimento;
 - gli estremi dei provvedimenti impugnati;
 - l'amministrazione resistente;
 - un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di doglianza, rimettendo alla parte ricorrente l'individuazione di eventuali accorgimenti atti a garantire la propria riservatezza;
 - la precisazione che devono intendersi controinteressati tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3610 del 27/11/2024 e rettificata con decreto direttoriale dell'U.S.R. Lombardia prot. 3644 del 2/12/2024;
 - il testo integrale della presente ordinanza;
 - l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza”;
- 2) Che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V[^] del 14-1-2025 n. 48 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024;
- 3) Che lo svolgimento del giudizio può essere seguito dalle parti sul sito istituzionale www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito:

a) Non dovrà rimuovere l'avviso sino alla pubblicazione della decisione del TAR Milano sul ricorso iscritto al Registro Ricorsi al n. 3412/2024, che definirà il giudizio.

b) **Dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito: del presente Avviso; dell'elenco con i nominativi dei controinteressati;** dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V[^] del 14-1-2025 n. 48 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Lo scrivente, Avv. avv. Salvatore Molè (c.f. ***, salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it), quale difensore **BUGLIONE MARIKA** ***, nel ricorso proposto innanzi al Consiglio di Stato RG n. 3412/2024, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge vigenti in materia, **A T T E S T A** che la copia dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V[^] del 14-1-2025 n. 48 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024 è conforme alla copia informatica contenuta all'interno del fascicolo telematico n. 3412/2024 della cennata Autorità Giudiziaria dalle quali sono state estratte, e, come tali, sono ad esse equivalenti.

Si allega al presente avviso:

1 Copia dell'Ordinanza Collegiale resa dal TAR MILANO, sezione V[^] del 14-1-2025 n. 48 sul ricorso in iscritto al RG n. 3412/2024.

firmato digitalmente

Avv. Salvatore Molè